



REGISTRO IMPRESE: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO

Come ogni anno, si ricorda che, di norma, **il giorno da cui decorrono gli effetti di una operazione per la quale la pubblicità nel Registro delle imprese ha efficacia costitutiva non può essere individuato a priori dall'impresa che richiede l'iscrizione** (non sussistendo alcun diritto ad ottenere l'iscrizione entro il giorno medesimo) ma, al contrario, potrà coincidere, indifferentemente, con uno dei 5 giorni compresi entro il termine perentorio che la legge pone all'Ufficio Registro Imprese per procedere all'iscrizione dal momento della protocollazione della domanda.

Iscrizione pratiche in data certa

L'Ufficio cercherà di venire incontro alle esigenze di iscrizione delle pratiche in data certa, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, tenendo presente che:

- **la richiesta non vincola in alcun modo l'ufficio** - gli obblighi che ricadono sul Registro imprese riguardano il termine di **5 giorni di gestione della pratica dalla protocollazione e la lavorazione** in ordine di data dalla protocollazione stessa;
- **non è possibile inviare richieste di iscrizione in data certa da eseguire nei giorni sabato 30.12 e domenica 31.12.2017**, giornate non lavorative che il sistema informatico non gestisce;
- **è possibile gestire la richiesta di iscrizione in data certa festiva solo per il giorno 01.01.2018;**
- **è possibile eseguire l'iscrizione nella data festiva del primo gennaio, esclusivamente per le pratiche protocollate entro il 20 dicembre** e solo per le seguenti tipologie di atti: fusioni, scissioni, costituzioni società di capitali, modifiche statutarie di società di capitali, trasformazioni. La registrazione del dato viene effettuata in modo automatico (previa verifica formale effettuata anticipatamente dal personale addetto), poiché nei giorni festivi nessun funzionario è in servizio. La ricevuta di avvenuta evasione potrebbe essere inviata in data successiva a quella del caricamento, quando tutte le operazioni automatiche saranno state completate. La garanzia che la registrazione avvenga correttamente nella data indicata si ha salvo imprevedibili guasti tecnici che potrebbero provocare un blocco dei sistemi informatici. All'Ufficio Registro Imprese non potranno pertanto essere imputate responsabilità per la mancata iscrizione nel giorno festivo richiesto. Qualora avvenisse un imprevedibile blocco dei sistemi informatici, l'iscrizione prevista per il giorno festivo sarà effettuata il primo giorno lavorativo successivo.
- la necessità di rispettare i termini del procedimento impedisce comunque di accogliere richieste di iscrizione in data certa differita di oltre i 5 giorni lavorativi dalla

data di protocollazione (es. atto trasmesso il 15 dicembre per cui viene richiesta l'iscrizione il 28 dicembre);

- non verranno prese in considerazione le richieste relative al caricamento in data certa di atti di cessioni d'azienda e atti di cessione di quote.

Pratiche da iscrivere entro fine 2017

L'ufficio, compatibilmente con il carico di lavoro, avrà cura di effettuare l'iscrizione entro l'anno delle seguenti tipologie di atti trasmessi telematicamente **entro la data del 20 dicembre p.v.** e sempre che le pratiche risultino formalmente regolari:

- fusioni e scissioni;
- costituzioni di società di capitali;
- modifiche statutarie di società di capitali;
- scioglimenti di società di capitali;
- trasformazioni.

Pertanto, per gli atti sopra elencati, qualora fossero trasmessi dal 21 al 31 dicembre, l'ufficio non potrà assicurare l'iscrizione entro l'anno, neppure su specifica richiesta di iscrizione con urgenza;

- per tutte le altre domande di iscrizione al Registro imprese e al REA, non saranno prese in considerazione eventuali richieste di urgenza relative a pratiche trasmesse dal 21 dicembre al 6 gennaio 2018.

Indicazioni operative

Al fine di evitare contestazioni, sospensioni e richieste di regolarizzazione, difficili da gestire a fine anno in concomitanza con la chiusura degli studi per le festività natalizie, si invita, con l'occasione, a tener conto delle indicazioni di seguito riportate:

delibere/decisioni relative a fusioni e scissioni

si ricorda di:

evidenziare sempre nel verbale o in alternativa nel quadro note della modulistica l'avvenuto deposito al Registro delle imprese dei documenti che non si intendono allegare alla richiesta di iscrizione della delibera/decisione di fusione/scissione (*è questo il caso dei bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione se questi sono già stati regolarmente depositati presso un Registro imprese*);

specificare in atto l'intervenuta rinuncia:

al termine di cui all'art. 2501 ter, ultimo comma;

alla redazione della situazione patrimoniale;

alla relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501 quinquies;

alla relazione degli esperti di cui all'art. 2501 sexies (*escluso il caso di scissione previsto all'art. 2506 ter, 3° comma*);

allegare sempre per le società di persone coinvolte in un'operazione di fusione/scissione i bilanci degli ultimi tre esercizi in quanto la documentazione in questione non può in alcun modo essere omessa o sostituita;

applicare l'imposta di bollo su tutte le domande di iscrizione dell'atto di fusione/scissione ad eccezione di quella presentata dalla società beneficiaria per la quale il Notaio assolve tramite M.U.I.

Atti di fusione e scissione

Rimane valido (*al di fuori delle ipotesi di richiesta di iscrizione al primo gennaio*) l'invito a dar sempre conto in atto della mancata opposizione all'operazione, inoltre laddove è possibile si invita ad utilizzare:

- per le fusioni per incorporazione il disposto dell'art. 2504 bis II comma del codice civile che consente di differire l'efficacia dell'operazione ad una data successiva all'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 c.c.;
- per le scissioni il disposto di cui all'art. 2506 quater che consente alle parti di differire l'efficacia dell'operazione ad una data successiva all'ultima delle iscrizioni tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove;
- in tal modo sarà possibile depositare ed iscrivere gli atti in questione entro l'anno senza pregiudicare il decorso degli effetti della fusione e della scissione rispetto alla data stabilita nella delibera/decisione e nel successivo atto di fusione/scissione.

Si precisa che la possibilità (entro certi limiti) di differire l'efficacia dell'atto ad una data successiva all'iscrizione nel Registro delle imprese è prevista solo per le fusioni e le scissioni.

Si ribadisce che è ora possibile, per i seguenti atti, ottenere l'iscrizione in data 1 gennaio 2018, salve le limitazioni tecniche sopra richiamate e si sottolinea che per gli atti sopraindicati e per gli scioglimenti l'efficacia costitutiva è collegata all'iscrizione e non alla protocollazione della domanda:

- fusioni e scissioni per cui non può operare la previsione degli artt. 2504 bis II comma e 2506 quater;
- costituzioni di società di capitali
- modifiche statutarie di società di capitali
- trasformazioni.

Cancellazioni società di capitali

Si ricorda infine che questo ufficio non ritiene legittimo predisporre ed approvare il bilancio finale di liquidazione, ovvero richiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese, prima che la causa di scioglimento sia divenuta efficace ai sensi dell'art. 2484, comma 3, c.c. (efficacia che decorre dall'iscrizione nel Registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori o della deliberazione dell'assemblea) e l'organo di

liquidazione sia entrato in carica (e quindi con l'iscrizione a Registro imprese del/i liquidatore/i).

Pertanto questo Ufficio **rifiuterà l'iscrizione** di atti relativi a società di capitali in cui contestualmente:

- si dispone lo scioglimento e messa in liquidazione;
- si redige ed approva il bilancio finale di liquidazione;
- si richiede la cancellazione dal registro delle imprese.

Per l'iscrizione delle cause di scioglimento di cui al comma 1, i punti da 1) a 4) dell'art. 2484 del c.c. e adempimenti conseguenti, si rammenta che la sequenza temporale corretta è la seguente:

1. iscrizione causa di scioglimento a cura dell'organo amministrativo;
2. nomina del liquidatore: non si possono presentare pratiche di nomina di liquidatore prima che sia iscritta la causa di scioglimento (che in tal caso saranno rifiutate);
3. bilancio finale di liquidazione: i liquidatori non possono redigere il bilancio finale di liquidazione e il relativo piano di riparto prima che sia stata iscritta la nomina del liquidatore nel Registro Imprese

Considerato che, per poter redigere il bilancio finale di liquidazione al 31/12/2017, è necessario che le pratiche relative ai punti 1) e 2) sopra richiamati siano già state depositate e iscritte, al fine di consentire l'evasione di tutte le richieste, si invita ad effettuare tali adempimenti tempestivamente e quindi entro e non oltre il 15 dicembre 2017.

Imprese in chiusura e diritto annuale 2017

Per non pagare il diritto annuale 2017:

- le imprese individuali devono cessare la propria attività con data non successiva al 31.12.2017 e presentare domanda di cancellazione dal registro delle imprese o dall'albo imprese artigiane entro e non oltre il 30.01.2018 (se si intende cessare l'impresa, si invita a prestare attenzione nel richiedere la cancellazione dal registro imprese e non solo la cessazione dell'attività, lasciando l'impresa iscritta come inattiva, perché in tal caso il diritto annuale sarà ancora dovuto);
- le società in liquidazione devono approvare il bilancio finale di liquidazione o il piano di riparto con data non successiva al 31.12.2017 e presentare la domanda di cancellazione dal registro delle imprese entro e non oltre il 30.01.2018;

- le società di persone poste in scioglimento senza messa in liquidazione in data non successiva al 31.12.2017 devono presentare la domanda di cancellazione dal registro delle imprese entro e non oltre il 30.01.2018.

Per non incorrere in sanzioni la denuncia di cessazione delle attività economiche delle imprese sia societarie che individuali con effetto 31.12.2017 deve essere trasmessa alla Camera di Commercio entro e non oltre il 30.01.2018.

Si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti e auguri per le prossime Festività.

Fermo, 13.12.2017

F.to Il Conservatore
del Registro imprese di Fermo
Dott. Domenico Tidei

Servizio informativo

Per eventuali informazioni contattare la Camera di Commercio di Fermo
0734 217511 e-mail registro.imprese@fm.camcom.it
www.fm.camcom.gov.it